



**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Deliberazione n. 77 del 02/10/2019**

**OGGETTO: SOVRACANONI BIM DOVUTI AI SENSI DELLA L. 24.12.2012, N. 228, ART. 1 COMMA 137 DAL CONCESSIONARIO ENEL GREEN POWER S.P.A. PER LE CENTRALI IDROELETTRICHE DI LE PIOPPE DI SALVARO E DI SUVIANA, RICADENTI NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL FIUME RENO. APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRANSATTIVO PROPOSTO DA ENEL GREEN POWER S.P.A.**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **due** del mese di **ottobre** alle ore **15:00** in Sasso Marconi, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

PARMEGGIANI ROBERTO	SINDACO	Presente
RUSSO LUCIANO	VICE SINDACO	Presente
LENZI MARILENA	ASSESSORE	Presente
BERNABEI IRENE	ASSESSORE	Presente
RASCHI ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente
ROSSI GIANLUCA	ASSESSORE ESTERNO	Assente

**Presenti n. 5**

**Assenti n. 1**

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PARMEGGIANI ROBERTO che, essendo legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: SOVRACANONI BIM DOVUTI AI SENSI DELLA L. 24.12.2012, N. 228, ART. 1 COMMA 137 DAL CONCESSIONARIO ENEL GREEN POWER S.P.A. PER LE CENTRALI IDROELETTRICHE DI LE PIOPPE DI SALVARO E DI SUVIANA, RICADENTI NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL FIUME RENO. APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRANSATTIVO PROPOSTO DA ENEL GREEN POWER S.P.A.**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- i concessionari di derivazioni d'acqua per forza motrice aventi potenza nominale superiore a 220 Kw sono soggetti al pagamento dei sovracanoni previsti dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonché ai sovracanoni per Enti rivieraschi di cui all'art. 53 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
- l'art. 1, comma 137, della Legge n. 24 dicembre 2012, n. 228 ha esteso, dall'anno 2013, l'obbligo di pagamento del predetto sovracanone a tutti gli impianti aventi opere di presa ricadenti, in tutto o in parte, nei territori dei Comuni compresi in un Bacino Imbrifero Montano già delimitato, indipendentemente dalla quota altimetrica del punto di presa;
- con Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 8 luglio 1974, n. 643 è stato perimetrato il Bacino Imbrifero Montano del Fiume Reno, sulla base della corografia vistata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 16 novembre 1973;
- i commi 1 e 2 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 1953, n. 959 prevedono la possibilità di costituzione di consorzi provinciali per la gestione dei sovracanoni spettanti ai Comuni ricompresi all'interno di Bacini Imbriferi Montani, previa richiesta formulata da almeno i 3/5 dei Comuni facenti parte del Bacino;
- nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Reno non sono mai stati costituiti i Consorzi provinciali di cui alla Legge n. 959/53;
- l'art. 2, comma 2 della Legge 27 dicembre 1953, n. 959 (aggiunto dal comma 7-*quinquies* dell'art. 36, Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, nel testo integrato dalla Legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221), ha disposto, a decorrere dall'anno 2012, che, nel caso in cui non si sia costituito un Consorzio di Comuni dei Bacini Imbriferi Montani, il sovracanone è versato direttamente ai Comuni;
- il Comune di Sasso Marconi rientra tra i Comuni beneficiari dei sovracanoni BIM per gli impianti ricadenti nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Reno;
- con successivo Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 27 dicembre 1983, n. 2672 sono stati stabiliti i criteri generali di riparto del Sovracanone dovuto per gli impianti siti nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Reno;

- la misura e la determinazione del sovracanone a favore degli Enti ricompresi in un Bacino Imbrifero Montano è stata riformata con l'art. 1, della Legge 22 dicembre 1980, n. 925, mentre il successivo art. 3 ha previsto che la misura del sovracanone è aggiornata biennialmente con Decreto del Ministero dell'Ambiente;
- Enel Green Power S.p.a. è titolare di concessioni per il seguente impianto:
  - i) Le Pioppe di Salvaro, per il quale è vigente la concessione approvata con Determina n. 7503 del 26 novembre 1956;
- Enel Produzione S.p.a. è titolare di concessioni per il seguente impianto:
  - ii) Suviana, per il quale è vigente la concessione approvata con Determina n. 6661 del 1° dicembre 1934.
- Enel Green Power S.p.A. e Enel Produzione spa, per le predette centrali idroelettriche di Suviana e Pioppe, in riferimento alla legge di stabilità 2013 hanno ricevuto dai predetti Comuni, ivi compreso il Comune di Sasso Marconi, formali richieste di pagamento e/o avvisi di accertamento relativamente ai sovracanoni BIM per gli anni 2013 e 2014;
- Enel Green Power S.p.A. e Enel Produzione spa ritengono che, in merito al diritto di pretendere gli importi a titolo di sovracanoni BIM, sussistono ancora obiettive condizioni di incertezza in ordine all'ammontare del credito spettante ad ogni Comune del BIM Reno, e ritiene altresì prescritto il credito relativo al sovracanone BIM per l'annualità 2013;
- per converso, i Comuni, viste anche le Sentenze della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 19 giugno 2018, nn. 16157, 16158 e 16159, che hanno riconosciuto natura tributaria al sovracanone Bim, ritengono legittima la richiesta di pagamento avanzata nei confronti di Enel Green Power S.p.A. e Enel Produzione spa;
- i rappresentanti di Enel Green Power S.p.A. e Enel Produzione spa, e dei Comuni di Castiglione dei Pepoli e Camugnano, in rappresentanza dei Comuni del BIM Reno, si sono incontrati ed hanno verificato le condizioni ed il reciproco interesse delle Parti al raggiungimento di una soluzione concordata della controversia relativa al riconoscimento dei sovracanoni ai sensi e per gli effetti della Legge 228/2012, art. 1, comma 137, per gli anni 2013-2019 che possa dirimere ogni e qualsiasi controversia tra le Parti e che abbia l'effetto di evitare i considerevoli costi connessi a possibili giudizi, e di prevenire gli effetti negativi per entrambe le Parti;
- a seguito di tale confronto, Enel Green Power S.p.A. e Enel Produzione spa hanno formulato e trasmesso, una proposta di transazione in base alla quale Enel Green Power S.p.A. e Enel Produzione spa si obbligano a corrispondere in favore dei Comuni, a saldo e stralcio di ogni pretesa, l'importo forfettario e comprensivo di interessi di Euro 1.227.000,00, a titolo di sovracanoni BIM ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e delle Leggi 7 dicembre 1953 n.959, 30 dicembre 1959 n.1254, 22 dicembre 1980 n.925, 24 dicembre 2012 n. 228 e successive modificazioni e integrazioni, per le annualità 2013-2019, in relazione alle centrali di produzione di energia elettrica sopra specificate, mediante bonifico bancario, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione della proposta stessa, e si impegna altresì a non

richiedere la ripetizione della somma sopra indicata in alcuna ipotesi;

- la scelta di intraprendere un giudizio oppure di addivenire ad una transazione spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa;
- uno degli elementi che l'Ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza di un eventuale giudizio, da valutarsi in relazione anche al quadro normativo di riferimento;

Ritenuto:

- che gli effetti economici determinati dall'accettazione, da parte del Comune di Sasso Marconi , della proposta transattiva sopra richiamata e dunque di adesione all'accordo transattivo non siano di particolare rilievo, non incidendo sostanzialmente sugli importi pretesi a titolo di sovracanon, bensì su quelli pretesi a titolo di sanzioni, e che gli stessi rendano tale adesione economicamente vantaggiosa rispetto agli oneri
- presumibilmente e ragionevolmente derivanti da un eventuale contenzioso che possa instaurarsi, stante l'indeterminatezza o comunque la non assoluta chiarezza del quadro normativo di riferimento, oltre che in ragione dell'incertezza dell'esito del contenzioso stesso;
- che la suddetta incertezza del quadro normativo di riferimento sia suscettibile di integrare i presupposti delle *"obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono"* richieste dall'art. 6, comma 2, del Dlgs. n. 472/97 e dall'art. 10, comma 3, della Legge n. 212/00 (*"Statuto dei diritti del contribuente"*) per la non applicazione delle sanzioni, che sono sostanzialmente quelle sulle quali si concentra e concretizza, in sostanza, la sopra indicata rinuncia economica derivante dall'adesione all'accordo transattivo in questione;
- di accettare la proposta transattiva e dunque aderire al sopra citato accordo transattivo proposto da Enel Green Power S.p.A., concernente il pagamento dei sovracanon BIM, e di autorizzare contestualmente il Sindaco alla sottoscrizione dell'accettazione della proposta transattiva in questione;

Dato atto che copia del presente provvedimento e' stato inviato all'Organo di revisione (Revisore Unico) e che lo stesso ha ritenuto non obbligatorio rendere il parere in conformità alla deliberazione n. 129/2017 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna;

Visti:

- il Testo Unico 11.12.1933, n. 1775;
- la Legge 27.12.1953, n. 959 e ss.mm.ii.;
- la Legge 22.12.1980, n. 925;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- la Legge 24.12.2012, n. 228, art. 1, comma 137;
- il Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 8 luglio 1974, n. 643;
- lo Statuto comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge

## **DELIBERA**

- 1) Di accettare**, per le motivazioni di cui in premessa, la sopra citata proposta di accordo transattivo trasmessa da Enel Green Power S.P.A. e Enel Produzione spa che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (All. A), in base alla quale Enel Green Power S.p.A. e Enel Produzione spa si obbligano a corrispondere in favore dei Comuni di cui alla premessa, a saldo e stralcio di ogni pretesa, l'importo forfettario e comprensivo di interessi di Euro 1.227.000,00, a titolo di sovracanon BIM ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e delle Leggi 7 dicembre 1953 n.959, 30 dicembre 1959 n.1254, 22 dicembre 1980 n.925, 24 dicembre 2012 n. 228 e successive modificazioni e integrazioni, per le annualità 2013-2019, in relazione alle centrali di produzione di energia elettrica sopra specificate, mediante bonifico bancario, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione della proposta stessa, e si impegnano altresì a non richiedere la ripetizione della somma sopra indicata in alcuna ipotesi;
- 2) Di autorizzare** i Sindaci dei Comuni di Camugnano e di Castiglione dei Pepoli, in rappresentanza dei Comuni del BIM e, nello specifico, di questo Comune, a sottoscrivere e trasmettere alla proponente l'accettazione della predetta proposta di accordo transattivo;
- 3) Di procedere**, in attuazione dell'accordo transattivo in questione, allo sgravio e/o alla privazione di effetti degli avvisi di accertamento e/o delle richieste di pagamento di qualsiasi natura inerenti i sovracanon BIM, oltre interessi e sanzioni, in riferimento alle centrali e per gli anni oggetto della transazione stessa, autorizzando a tal fine, per il compimento di tali incumbenti, il soggetto che ha emesso i predetti avvisi di accertamento.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000

**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Provincia di Bologna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO  
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. POLI CLAUDIO



**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna  
\*\*\*\*\*

Proposta N. 2019 / 572  
Bilancio

OGGETTO: SOVRACANONI BIM DOVUTI AI SENSI DELLA L. 24.12.2012, N. 228, ART. 1  
COMMA 137 DAL CONCESSIONARIO ENEL GREEN POWER S.P.A. PER LE CENTRALI  
IDROELETTRICHE DI LE PIOPPE DI SALVARO E DI SUVIANA, RICADENTI NEL BACINO  
IMBRIFERO MONTANO DEL FIUME RENO. APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRANSATTIVO  
PROPOSTO DA ENEL GREEN POWER S.P.A.

**PARERE TECNICO**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in  
oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 02/10/2019

**IL RESPONSABILE**  
**BATTISTINI MARNA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna

\*\*\*\*\*

Proposta N. 2019 / 572  
Bilancio

**OGGETTO: SOVRACANONI BIM DOVUTI AI SENSI DELLA L. 24.12.2012, N. 228, ART. 1  
COMMA 137 DAL CONCESSIONARIO ENEL GREEN POWER S.P.A. PER LE CENTRALI  
IDROELETTRICHE DI LE PIOPPE DI SALVARO E DI SUVIANA, RICADENTI NEL BACINO  
IMBRIFERO MONTANO DEL FIUME RENO. APPROVAZIONE DELL'ACCORDO  
TRANSATTIVO PROPOSTO DA ENEL GREEN POWER S.P.A.**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in  
oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 02/10/2019

**LA RESPONSABILE DELL'U.O. BILANCIO**  
**BATTISTINI MARNA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)